

Veleni usati in agricoltura sparsi nelle aree circostanti: come difendersi?

Domanda: Chi abita in campagna è spesso vittima di continue irrorazioni che provengono da aziende agricole confinanti o comunque vicine. Infatti i pesticidi ed altre sostanze chimiche utilizzate in agricoltura per il trattamento delle piante vengono comunque indirettamente riversate anche all'interno delle altrui proprietà. Come difendersi giuridicamente da tali emissioni che spesso sono anche costituite da sostanze cancerogene?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): In realtà il nostro sistema giuridico nel campo ambientale non mi sembra che abbia - fino ad oggi - previsto alcuna forma di tutela diretta o mediata per coloro che - in campagna o in città - sono vittime passive e seriali di situazioni similari. Quindi credo che - ancora una volta - dovremo ricorrere ai "reati satelliti"¹ per trovare un minimo strumento giuridico che ci consenta di intervenire per tutelare il nostro diritto alla salute e ad un ambiente vivibile sotto il profilo ambientale.

A parte le azioni civilistiche (costose e complesse) che potremmo attivare per far desistere l'autore di tali irrorazioni da ulteriori e future azioni di tal genere, nel campo penale può essere utile ricordato l'art. 674 del Codice Penale² che in questa - come in molte altre occasioni similari come

¹ Il termine "**reati satelliti**" è una formulazione ideata da "Diritto all'ambiente" e tutelata dalla legge sulla protezione del copyright in quanto marchio registrato

² Dal volume "**Diritto all'ambiente - Manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica dell'ambiente e degli animali**" di Maurizio Santoloci - "Diritto all'ambiente - Edizioni" (www.dirittoambientedizioni.net) (...) A parte le questioni squisitamente amministrative inerenti la disciplina e l'uso delle sostanze chimiche in agricoltura di competenza degli enti locali (anche in base alle leggi o regolamenti amministrativi), come principale atto di intervento diretto ed efficace, al fine di far cessare le situazioni esposte nelle due ipotesi manualistiche, è consigliabile ricorrere alle vie del diritto ed in particolare al sistema sanzionatorio penale. Ma anche in questo caso dobbiamo rilevare che non esiste alcun reato specifico per questi due casi previsto da alcuna normativa diretta di settore. Dobbiamo dunque andare a richiamare un "reato satellite" molto importante: l'articolo 674 del codice penale. Sia ben chiaro: questo reato del codice penale non è affatto un illecito previsto per i due casi in esame. Anzi, storicamente, non è stato certo né scritto né ideato per essere applicato al campo ambientale nel momento storico in cui nasce il codice penale vigente, in quanto all'epoca della sua emanazione certamente non esistevano i problemi di tutela dell'ambiente e della salute pubblica oggi in atto. Dunque è la giurisprudenza, in particolare della Cassazione, che negli ultimi anni ha dovuto rielaborare l'interpretazione e la pratica applicazione di diverse norme del codice penale, tra cui appunto l'articolo 674, le quali - nate con finalità ben diverse - sono state poi forzatamente applicate anche al campo della tutela dell'ambiente e della salute pubblica. (...) Sulla base di questi presupposti possiamo dedurre che - a nostro avviso - nei casi in cui un privato cittadino diventa indirettamente

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

quella dei fumi da bruciature che invadono le nostre case – può essere uno strumento agile e diretto per una denuncia e per sollecitare l'intervento delle autorità preposte.

La segnalazione può essere diretta ad un qualunque organo di polizia giudiziaria statale e locale, ma sarà bene munirsi preventivamente di un robusto bagaglio di prove tra le quali ricordiamo testimonianze terze, fotografie ed ancora meglio filmati (anche digitali), eventuali certificati medici attestanti disturbi derivanti dalle irrorazioni in questione.

destinatario di irrorazioni da parte di confinanti (aziende agricole o anche privati contadini) di sostanze chimiche che vengono utilizzate da quest'ultimi per il trattamento di coltivazioni agricole e che vanno, dunque, a violare le regole amministrative per tali pratiche eventualmente dettate a livello locale da enti preposti (Regione, Provincia, Comune) - facendo indirettamente spargimento di tali sostanze nell'aria e raggiungendo anche i terreni confinanti - ci troviamo di fronte ad un'ipotesi che può integrare (nei casi di maggiore rilevanza e gravità) il reato di cui all'articolo 674 del codice penale. Infatti tale immissione non è soltanto semplicemente "molesta", come la norma richiede, ma può essere anche tossica e nociva e pertanto saremmo anche al di sopra dei limiti minimali previsti dalla norma per l'integrazione di tale reato.

Va sottolineato che essendo un reato contravvenzionale è sufficiente la colpa per la sua integrazione, e dunque il privato - vittima della illegale irrorazione indiretta - può limitarsi a dimostrare una imprudenza e negligenza del soggetto attivo che sta operando il trattamento e/o una violazione di regolamenti o norme amministrative locali. Se poi tale irrorazione indiretta avviene in modo seriale, continuativa, sistematica e il soggetto attivo è pienamente consapevole delle conseguenze che sta causando al suo vicino (anche perché, magari, preventivamente e ripetutamente diffidato a cessare tali azioni) si può ipotizzare in questi casi anche il dolo eventuale.

Ricordiamo ancora che si tratta di un reato di pericolo e non di danno. Il che significa, a livello pratico, che non è necessario che il soggetto passivo, vittima della irrorazione, dimostri una lesione, una malattia, o anche una qualche conseguenza clinica o fisica derivante dall'irrorazione medesima, ma basta dimostrare all'organo di polizia giudiziaria che tali immissioni sono potenzialmente idonee a causare una "molestia", e cioè un ordinario fastidio così come è previsto come regola di base dall'articolo 674 codice penale. Se poi, oltre a tale "molestia", si riesce a dimostrare che sussiste anche un pericolo potenziale di tossicità per la salute pubblica o comunque un danno per le proprie coltivazioni o per l'ambiente di vita quotidiana, è logico che il reato viene a maggior ragione integrato poiché viene di gran lunga superata la soglia minima richiesta dall'illecito stesso e cioè la "molestia" prevista dalla norma.

È dunque consigliabile quando si vuole presentare una denuncia telefonica o scritta ad un organo di polizia giudiziaria per richiederne l'intervento, documentare con un filmato o con fotografie o con testimonianze gli effetti che stiamo in questo momento subendo affinché, quando l'organo di polizia giudiziaria interviene, (magari nel momento in cui l'evento di irrorazione specifica è cessato) vi possa essere comunque documentazione inoppugnabile in ordine al danno potenziale subito dal soggetto che sporge la denuncia. (...)"


Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Non vi è dubbio che questo tipo di denunce – per uscire fuori dal campo strettamente civilistico (danno ad una sola persona) e per acquistare un valido valore di illecito a danno collettivo – sono tanto più efficaci quanto elevato è il numero dei cittadini che firma la segnalazione all'organo di polizia giudiziaria. Dunque, se si tratta di un'intera zona interessata al fenomeno, è consigliabile far firmare la denuncia da quante più persone possibili (tutte naturalmente destinatarie reali o potenziali degli effetti negativi delle irrorazioni in questione).

Pubblicato il 27 settembre 2010

Per un approfondimento semplificato sulle tematiche di diritto ambientale
Segnaliamo il volume

“Diritto all'ambiente – Manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica dell'ambiente e degli animali”
di Maurizio Santoloci – “Diritto all'ambiente – Edizioni” (www.dirittoambientedizioni.net)



Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.